



REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI

PREMESSA

Il presente documento, stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso ai plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di Monte San Pietro e alla vigilanza sugli alunni, norme a cui il personale scolastico, gli alunni ed i loro genitori devono attenersi.

Le misure organizzative raccolte nel presente Regolamento sono fornite in via preventiva e sono volte ad impedire o comunque a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto fino al momento dell'uscita dalla scuola. Nel caso della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria la scuola ha l'obbligo di riaffidare gli alunni, al termine delle attività scolastiche, ad un familiare o a un suo delegato, che deve essere maggiorenne.

La vigilanza degli alunni è un dovere per tutto il personale della scuola; i tempi scolastici sono organizzati in modo da assicurare un ambiente privo di elementi che possano comportare pericolo di alcun genere.

Art. 1 - Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni.

a) Dirigente scolastico: La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il seguente Regolamento in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

b) Docenti: (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "...in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.

c) Collaboratori scolastici (personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori". Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "... compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti..." (Tabella A CCNL 2006/2009)



Art. 2 - Limiti temporali

L'obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l'alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola fino al momento in cui rientra in quella parentale, e non è ovviamente circoscritto all'edificio scolastico in senso stretto, ma si estende a tutte le sue pertinenze, terminando con lo spazio pubblico circostante.

L'obbligo di vigilanza non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino alla "riconsegna" ai genitori o, nel caso di alunno di età idonea ad assumere con discernimento decisioni autonome (alunni di scuola secondaria), fino all'uscita dalla sfera di controllo dell'istituzione scolastica.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- ✓ al momento dell'entrata
- ✓ durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- ✓ nel corso dell'intervallo/ricreazione, della mensa e del dopo mensa;
- ✓ durante gli spostamenti tra aule e/o edifici;
- ✓ riguardo ai minori con disabilità;
- ✓ durante l'uscita dalla scuola;
- ✓ nel corso di visite guidate;
- ✓ durante le attività extracurricolari pomeridiane.

Art. 3 – Entrata degli alunni

Gli alunni entrano nell'edificio scolastico cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche, secondo gli orari definiti per ciascun plesso, e sono attesi nell'aula dal docente in servizio.

Il personale scolastico vigila nell'atrio e nei corridoi della scuola.

La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico.

In caso di sciopero o di altre situazioni non prevedibili che impediscono la normale attività didattica gli alunni potrebbero non essere ammessi in classe o essere fatti uscire anticipatamente, previa preventiva informazione alle famiglie. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

Dopo l'ingresso nei locali scolastici verranno comunque trattenuti a scuola tutti gli alunni di scuola dell'infanzia e primaria non accompagnati dai familiari e gli alunni di scuola secondaria di cui non sia pervenuta autorizzazione scritta all'uscita anticipata da scuola; la vigilanza è affidata ai docenti presenti, in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti a scuola.

Art. 4 – Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche spetta rigorosamente ai docenti in servizio, coadiuvati dal collaboratore scolastico preposto al piano/zona che sorveglierà, oltre il corridoio e atrio di competenza, anche i bagni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

È fatto divieto di uscire e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione, per casi urgenti è possibile chiedere il supporto del collaboratore per lo stretto tempo necessario.



Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale, ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

Gli alunni non possono essere allontanati dall'aula durante le ore di lezione per motivi disciplinari.

Art. 5 – Vigilanza tra i cambi di turno tra i docenti delle classi.

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria dell'assenza del docente affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente.

Art. 6 – Vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa.

Per la scuola primaria l'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni delle scuole (ove possibile) e, in caso di maltempo, nel corridoio/atricio antistante l'aula o nell'aula.

Per la scuola secondaria l'intervallo si svolge in classe o nel corridoio antistante l'aula. L'intervallo è inteso come momento ricreativo e di distensione.

Gli alunni sono sorvegliati dai docenti in servizio nelle classi e in mensa durante la refezione. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.

Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con i docenti nella vigilanza.

Una diversa gestione dell'intervallo può essere adottata dai docenti come provvedimento disciplinare.

Art. 7 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non arrecare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita della scuola.

Art. 8 – Vigilanza degli alunni con disabilità.

La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.



Art. 9 – Uscita degli alunni dalla scuola.

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie dovranno essere riconsegnati ai genitori /affidatari o a persona maggiorenne da questi delegata. Lo stesso vale per l'uscita anticipata degli alunni della scuola secondaria.

I famigliari degli alunni sono invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

I genitori in attesa dei propri figli non devono assembrarsi davanti all'uscita per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato.

Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe all'uscita posizionandosi davanti alla stessa.

Un collaboratore vigila in prossimità dell'uscita in modo da prevenire e controllare eventuali situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità degli alunni.

In caso di ritardo eccezionale del genitore, la vigilanza sui minori spetta ai docenti, i quali recupereranno il tempo impiegato secondo modalità da concordare con il Dirigente Scolastico.

I collaboratori scolastici accompagnano gli alunni trasportati dallo scuolabus fino al mezzo di trasporto. In caso di ritardo dello scuolabus, lo stesso va atteso all'interno dell'edificio scolastico.

L'uscita anticipata di un alunno viene richiesta per iscritto dal genitore o da un suo delegato maggiorenne. Nessun alunno è autorizzato ad uscire da scuola prima dell'orario se non accompagnato da un adulto delegato.

Art. 10 – Vigilanza degli alunni nel corso di visite guidate.

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

I Consigli di classe, di interclasse o di intersezione provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore supplente per ogni classe per subentro in caso di imprevisto.

Art.11 – Vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane.

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel POF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni aspetteranno il docente al di fuori dell'edificio scolastico e accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

Art. 12 - Incidenti e malesseri



In caso di incidenti o malesseri improvvisi che possono occorrere agli alunni si avviserà tempestivamente la famiglia per telefono, affinché un genitore venga a scuola a prendere l'alunno. In caso di assenza o di dichiarata indisponibilità del genitore o se le condizioni dell'alunno siano gravi si chiamerà direttamente il 118. In questo caso il minore sarà accompagnato da un adulto (Ata o docente, a seconda della disponibilità).

Art. 13 - Infortunio Scolastico

Nel caso di verificarsi di infortunio scolastico questo deve essere denunciato immediatamente al Dirigente Scolastico dal personale in servizio mediante dettagliata relazione scritta esaurientemente illustrativa delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento lesivo si è verificato, delle relative modalità, dei soggetti che vi sono stati coinvolti e quelli che vi hanno eventualmente assistito.

Se l'infortunio comporta l'assenza dalle lezioni per un periodo superiore a tre giorni il Dirigente Scolastico provvederà a denunciare all'INAIL l'accaduto, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi per l'indennizzabilità, entro 2 giorni da quello in cui si ha avuto notizia.

Nello stesso tempo sarà presentata denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza del comune.

Art. 14 - Convenzione assicurativa

La scuola, in ottemperanza all'art. 4 n. 5 del DPR 1124 del 1965, stipula annualmente una polizza che assicura gli alunni per gli incidenti che possono occorrere durante la permanenza all'interno dell'edificio scolastico, durante le visite guidate di istruzione nonché nel corso delle lezioni di Educazione Fisica. Tale assicurazione è obbligatoria e riguarda anche tutte le attività organizzate dalla scuola sulla base di progetti educativi, anche in rete con altre scuole o agenzie del territorio.

Uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1° grado approvata dal C.D.I. in data 25/02/2021

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare l'Istituto Comprensivo di Monte S. Pietro a consentire l'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1° grado dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

3. La legittimità dell'atto autorizzativo è subordinata alla sussistenza dei tre presupposti: a) l'età, b) l'autonomia del minore e c) un contesto specifico favorevole.

Art. 3 - Autorizzazione all'uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori

1. L'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. I genitori dichiarano di aver considerato attentamente:

a) l'età e il grado di autonomia del proprio figlio

- autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, capacità di usare correttamente la bicicletta e altri mezzi di locomozione;



- atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;
- caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione;

b) lo specifico contesto

- collocazione della scuola: posizione centrale/decentrata della scuola, tipologia dei percorsi scuola/casa;
- viabilità e traffico: tipo di viabilità (strade ad alta intensità di traffico), tipo di strade (statali/provinciali/comunali), aree e orari ad alta intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento protette, piste pedonali e ciclabili, traffico veicolare, potenzialità di assembramento, eventi o occasioni particolari (manifestazioni, ricorrenze, sagre, fiere, mercati, ecc.);
- residenza dell'alunno: distanza dell'abitazione dell'alunno, relazioni tra i fattori di viabilità e il traffico con il domicilio, percorsi scuola/casa, eventuale utilizzo della bicicletta o di altri mezzi di locomozione;
- controllo del territorio: presenza Polizia Locale, presenza adulti lungo il percorso,.

3. L'autorizzazione comprende una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza.

Art. 4 - Presa d'atto della scuola

1. La scuola adotta una "presa d'atto", priva di discrezionalità circa le scelte educative implicite nella scelta genitoriale e circoscritta alla **verifica della non macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione**.
2. Rientra nelle prerogative della scuola (che in quel momento è investita del dovere di protezione) rifiutare la presa d'atto laddove l'autorizzazione sia manifestamente sprovvista dei presupposti di legge (ad esempio, il genitore autorizza un bambino o un ragazzo che il personale scolastico reputa assolutamente immaturo e incapace di badare a sé stesso al rientro in autonomia esponendo a rischio evidente la sua incolumità).
3. L'autorizzazione all'uscita autonoma ha validità fino al 30 settembre dell'anno scolastico successivo.
4. L'uscita autonoma giornaliera viene valutata dai docenti di classe e dai collaboratori scolastici. Se questi ritengono che non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire un'efficace tutela (es. condizioni fisiche, psicologiche e/o comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione; condizioni di traffico eccezionale; situazioni di accentuato maltempo, ...) non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno a informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di persona maggiorenne delegata. Sono esclusi da tali valutazioni tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alle normali capacità di previsione.

Art. 5 - Impegno dei genitori

1. I genitori si impegnano a:



- controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
- ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
- ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada, richiedendo un rigoroso rispetto delle seguenti istruzioni:

“quando esci dalla scuola per tornare a casa:

1. prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli, attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità;
2. attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali degli agenti di Polizia Locale e dei semafori;
3. cammina sempre sul marciapiede; in mancanza del marciapiede cammina sul lato della strada alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione alle curve, dove non si può vedere cosa c'è oltre;
4. evita di farti distrarre dall'uso del cellulare;
5. evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; muoviti in modo tale da non colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza;
6. fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli, ecc.;
7. non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli, ecc.;
8. se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto agli agenti di Polizia Locale, ai carabinieri/poliziotti o a un adulto;
9. se utilizzi la bici o altri mezzi di locomozione osserva scrupolosamente le regole stradali.

Art. 6 - Annullamento della presa d'atto

1. La presa d'atto può essere annullata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.